



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(approvato con atto C.C. n. 68 del 26/09/2000)

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1.

Entrata in carica

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto di proclamazione effettuata a norma di legge.

ART. 2.

Convalida degli eletti

1. Il Consiglio Comunale provvede, nella sua prima seduta, alla convalida degli eletti.
2. Nella stessa seduta il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 3.

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di gg. 30 dall'insediamento, il Sindaco, in accordo con la Giunta nominata, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche di governo, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Sugli emendamenti proposti il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 4.

Decadenza per mancata partecipazione al Consiglio e dimissione dei Consiglieri

1. Il Consigliere decade per mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
4. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento.
5. Il Consigliere, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, può formulare le proprie giustificazioni.
6. Si ritengono giustificate la assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi familiari, rappresentate al Consiglio Comunale mediante comunicazione preventiva al Sindaco il quale, al momento dell'appello, ne darà notizia all'Assemblea.
7. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali e emigrazione stabile all'estero.
8. Scaduto il termine di cui al comma 5, il Consiglio decide sulla decadenza a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e provvede, contestualmente, alla surroga.
9. La deliberazione di decadenza è notificata dal Sindaco al Consigliere entro cinque giorni dall'adozione, tramite il Messo Comunale.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e sono assunte al protocollo dell'ente al momento della loro presentazione, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni deve procedere alla surroga .
8. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 39 della Legge n. 142/1990.

ART. 5.

Potere regolamentare

1. Il Consiglio ha potestà regolamentare nelle materie ad esso demandate, nel rispetto della Legge e dello Statuto.

ART. 6.

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi e comunicano al Segretario Comunale, nella seduta di insediamento, il nominativo del Capogruppo.
2. La conferenza di Capigruppo è presieduta dal Sindaco il quale può avvalersi dell'assistenza del Segretario Comunale.
3. Il Sindaco può riunire la Conferenza dei Capogruppo qualora siano da discutere preliminarmente argomenti iscritti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale
4. Ai Gruppi consiliari è garantita dall'Amministrazione una adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale.

ART. 7

Informazioni sull'attività del Comune

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni utili per l'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di accesso agli atti è gratuito e si esercita conformemente alle disposizioni dell'apposito regolamento comunale.
3. Il diritto di accesso dei Consiglieri è esercitato in modo da non intralciare la normale attività degli uffici ed i dipendenti comunali prestano la più ampia collaborazione nei confronti dei Consiglieri per agevolare la consultazione degli atti.

TITOLO II

Funzionamento

ART. 8.

Luogo ed ore di riunione

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, nel palazzo comunale.
2. Il Sindaco ha tuttavia la facoltà di determinare un diverso luogo di riunione del Consiglio qualora ritenga che la sede consueta non sia consona alle circostanze.
3. Di ogni riunione del Consiglio Comunale è dato avviso alla cittadinanza con appositi manifesti.
4. Il giorno di riunione del Consiglio Comunale la bandiera italiana e quella europea sono esposte sul palazzo comunale.
5. Il Sindaco può anche stabilire che la convocazione avvenga con la presenza di rappresentanza di altri Enti Pubblici o Istanze Democratiche (Consiglio aperto).

ART. 9.

Sessioni e loro convocazione.

2. L'attività del Consiglio si svolge normalmente in sessioni straordinarie.
3. Sono ordinarie le convocazioni per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, nonché per l'approvazione dello Statuto e le sue modifiche.
4. Il Consiglio può riunirsi d'urgenza qualora ci sia motivata necessità.
5. L'avviso contenente l'Ordine del Giorno deve essere recapitato al domicilio eletto dai Consiglieri nel territorio comunale mediante forme che ne attestino il corretto ricevimento, almeno cinque giorni liberi prima di quello della riunione per le sessioni ordinarie, tre giorni liberi per quelle straordinarie e un giorno libero per le urgenti, non computando a tal fine il giorno della seduta.
6. Gli oggetti aggiunti successivamente all'Ordine del Giorno devono essere recapitati ai Consiglieri almeno il giorno precedente alla riunione del Consiglio.

7. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'Ordine del Giorno, sentita eventualmente la Giunta e la Conferenza dei Capogruppo.
8. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni da quando lo richieda un quinto dei componenti il Consiglio, inserendo all'Ordine del Giorno gli argomenti proposti.

ART. 10.

Presidenza.

1. Il Sindaco presiede i lavori del Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio, concede la parola e comunica il risultato delle votazioni.

ART. 11.

Legalità delle sedute.

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide esclusivamente quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco.

ART. 12.

Proposte di deliberazioni.

1. Gli atti e le proposte di deliberazione debbono essere messe a disposizione dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) approvazione bilancio di previsione 10 gg. liberi prima della seduta,
 - b) approvazione del conto consuntivo 07 gg. liberi prima della seduta,
 - c) approvazione Statuto e o modifiche allo stesso 10 gg. liberi prima della seduta,
 - d) regolamenti 05 gg. liberi prima della seduta,
 - e) varianti urbanistiche 07 gg. liberi prima della seduta,
 - f) variazioni di bilancio 05 gg. liberi prima della seduta,
 - g) altri argomenti 03 gg. liberi prima della seduta.
2. L'inosservanza del comma precedente comporta il rinvio della trattazione dell'argomento iscritto all'O. del G.

ART.13.

Preliminari.

1. Accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà per letti i verbali, il cui testo è stato preliminarmente e regolarmente messo a disposizione dei Consiglieri nei termini previsti dal presente regolamento.
2. Quando nessuno fa osservazioni il verbale si intende approvato.
3. Ogni Consigliere può solo chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale.

ART. 14.

Verbalizzazione.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme al Presidente dell'Assemblea.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore o contrari alla proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale sia riportato il proprio voto ed i motivi del medesimo.

ART. 15.

Disciplina delle sedute

1. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama e qualora lo stesso persista nel suo comportamento gli sarà tolta la parola e, nei casi di assoluta gravità, il Presidente può espellerlo dall'aula, di ciò incaricando l'agente di Polizia Municipale presente alla seduta.
2. Il pubblico è ammesso alle sedute pubbliche nello spazio riservato e deve assistere in silenzio, astenendosi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.
3. Il Presidente, nel caso che alcuno del pubblico non si attenga a tali norme, può ordinarne l'espulsione e nei casi più gravi l'arresto.
4. Il Presidente può anche fare sgombrare l'aula dal pubblico e proseguire quindi la seduta.
5. Il Presidente, quando nell'aula sorga tumulto, può sospendere la seduta ed in caso di impossibilità a riprendere i lavori può anche scioglierla.

ART. 16.

Svolgimento delle sedute.

1. Esauriti i preliminari, il Presidente premette eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.
2. Sulle comunicazioni, di norma, la discussione dovrà svolgersi nei limiti temporali prestabiliti e non potrà dar luogo a votazione

3. La seduta prosegue per lo svolgimento dell'Ordine del Giorno predisposto, di norma secondo la seguente articolazione:
 - nomina degli scrutatori,
 - ratifica delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta Municipale,
 - Interrogazioni, mozioni, interpellanze,
 - esame dei singoli affari iscritti all'Ordine del Giorno.
4. Qualora gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno non vengano esauriti nella stessa riunione, essi saranno iscritti all'Ordine del Giorno della successiva seduta, con precedenza sugli altri.

ART. 17

Ordine della trattazione. Inversione dell'Ordine del Giorno.

1. Gli affari iscritti all'Ordine del Giorno per iniziativa dell'autorità governativa (Prefetto) saranno trattati per primi.
2. Seguirà la trattazione degli altri argomenti, avendo cura di specificare nell'Ordine del Giorno quelli da trattare in seduta segreta.
3. E' facoltà del Presidente proporre al Consiglio l'inversione dell'Ordine del Giorno, quando motivi di urgenza ed opportunità lo consiglino.
4. L'inversione dell'Ordine del Giorno dovrà riportare l'assenso di tutti i presenti all'adunanza.
5. Non possono essere deliberate né poste in discussione proposte o questioni non iscritte all'O. del G., se non con l'approvazione palese ed unanime di tutti i Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.
6. Il Segretario Comunale dovrà dare esplicita attestazione di detta circostanza nel verbale della seduta.

ART. 18

Modalità della discussione

1. Sulla proposte dei singoli affari posti all'Ordine del Giorno, dopo che il Sindaco o l'Assessore hanno riferito sulle stesse, se nessuno chiede la parola, si procede subito alla votazione, altrimenti si apre la discussione, cui possono partecipare tutti i Consiglieri che si iscrivono a parlare.
2. La durata di ciascun intervento non potrà superare i 10 minuti.
3. Terminata la trattazione dell'argomento con l'intervento di tutti i Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola per la dichiarazione di voto unicamente ad un Consigliere per Gruppo, per un tempo massimo di 10 minuti.
4. Il Sindaco ha sempre la facoltà di intervenire per ogni precisazione che debba fare.
5. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
6. Il presidente può sempre invitare gli oratori a concludere l'intervento per evitare un eccessivo e non giustificato prolungarsi della discussione.

7. Nessuno può interrompere gli altri Consiglieri quando hanno la parola e sono vietati dialoghi e colloqui tra gli altri Consiglieri.
8. Il Presidente può sempre interrompere la discussione principale per dare la parola al Consigliere che l'ha domandata per fatto personale ossia perché, a suo carico, sia stato espresso un giudizio sulla condotta.
9. Gli argomenti già discussi nelle Commissioni permanenti ed iscritti all'Ordine del Giorno saranno sottoposti a votazione dopo le dichiarazioni di voto, a meno che un gruppo ne richieda la discussione in aula che si svolgerà nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 19.

Questioni sospensive ed emendamenti

1. Durante la discussione possono sorgere.
 - a) questioni sospensive o di rinvio,
 - b) proposte di emendamenti.
2. Ciascun Consigliere può chiedere che il Consiglio Comunale si esprima con voto palese sulla proposta di sospendere o rinviare la trattazione di un argomento iscritto all'Ordine del Giorno della seduta: il Consiglio deciderà, seduta stante, a maggioranza dei votanti.
3. Ciascun Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al testo dell'argomento in discussione.
4. La richiesta di emendamento deve essere rivolta al Presidente ed illustrata con breve esposizione dal richiedente.
5. Il Presidente valuterà, sentito il Segretario Comunale, se la proposta di emendamento, qualora approvata, comporti la necessaria acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e in tal caso ritrasmetterà la proposta emendata al Responsabile dell'Ufficio comunale proponente, affinché lo stesso si possa esprimere in merito.
6. La trattazione dell'argomento emendato e correlato dai pareri dell'Ufficio comunale sarà nuovamente messa ad approvazione nella prima seduta successiva del Consiglio.

ART. 20

Ordini del Giorno

1. Durante la trattazione di ciascun argomento, ogni Consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno e di illustrarli al Consiglio.
2. Gli ordini del giorno devono essere sempre redatti per iscritto e depositati sul banco del Presidente affinché egli possa darne lettura al Consiglio.
3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione sull'argomento principale.
4. La votazione deve avvenire nell'ordine di presentazione degli stessi.

ART. 21

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Ciascun Consigliere, per ragioni del suo mandato, può giovare delle seguenti forme di intervento:
 - a) l'interrogazione,
 - b) l'interpellanza,
 - c) la proposta di deliberazione,
 - d) la mozione.

ART. 22

Interrogazione

1. L'interrogazione è una domanda fatta da un Consigliere Comunale al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta o essa stia per prendere o meno una qualche soluzione su determinati affari e comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività del Comune.
2. All'interrogazione risponde il Sindaco o l'Assessore competente.
3. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno, con facoltà di motivare tale dichiarazione.
4. Essa è svolta nella prima seduta consiliare dopo la sua presentazione al protocollo dell'Ente, che deve avvenire almeno nei 10 giorni precedenti alla seduta.
5. Qualora l'interrogazione pervenga oltre il termine di cui al comma precedente, è in facoltà del Sindaco metterla all'Ordine del Giorno del Consiglio.
6. Nel caso che l'interrogante richieda risposta scritta è facoltà del Sindaco mettere l'interrogazione in discussione in Consiglio e la risposta scritta è, in ogni caso, trasmessa all'interrogante entro 15 giorni dalla sua presentazione al protocollo dell'Ente.

ART. 23

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nel chiedere al Sindaco ed alla Giunta i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su di un determinato affare; è fatta per iscritto ed è posta in discussione nella prima seduta dopo la presentazione purchè presentata prima dell'invio dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.
2. Se l'interpellanza viene presentata dopo l'invio dell'Ordine del Giorno del Consiglio, è in facoltà del Sindaco porla in discussione, altrimenti questa sarà trattata nella successiva seduta del Consiglio.
3. Gli oggetti delle interpellanze sono posti in discussione nell'ordine cronologico della loro presentazione, quale risulta dal numero di protocollo del Comune.
4. I relativi testi sono inseriti negli atti posti a disposizione dei Consiglieri Comunali.
5. Gli interpellanti hanno la facoltà di illustrare l'interpellanza.

6. All'interpellanza risponderà il Presidente o l'Assessore competente, quindi gli interpellanti hanno diritto di replicare nel modo e nei tempi di cui all'art. 23.

ART. 24

Proposte e mozioni.

1. La proposta di deliberazione e la mozione consistono nella richiesta, rivolta al Sindaco e alla Giunta, intesa a promuovere un voto del Consiglio Comunale.
2. La proposta di deliberazione e la mozione devono essere presentate per iscritto e vengono poste all'Ordine del Giorno nella seduta successiva alla loro presentazione, purchè avvenga prima dell'invio dell'Ordine del Giorno del Consiglio.
3. Qualora la proposta di deliberazione debba contenere i pareri di cui agli art. 53 della legge n. 142/1990, i proponenti debbono acquisirla dagli uffici comunali.
4. Il Presidente, dà lettura della proposta o della mozione, cui segue la discussione nei termini di cui all'art. 23.

TITOLO III

Commissioni

ART. 25

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, dopo ogni tornata amministrativa, istituisce al suo interno Commissioni consultive permanenti, composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno la funzione di consentire una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio, sia per l'attività di indirizzo e di controllo che per quella decisionale di esso.
3. A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, redigenti, istruttorie e di studio e più specificatamente:
 - a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni o sugli argomenti di competenza del Consiglio e che siano trasmessi dalla Giunta Municipale,
 - b) approfondiscono l'esame di problemi di particolare importanza di cui siano investite.
4. La seduta di insediamento della Commissione è convocata dal Sindaco.
5. La Commissione elegge, nella seduta di insediamento e al proprio interno, un Presidente.
6. Con la stessa deliberazione consiliare di istituzione della Commissione possono essere chiamati a far parte, senza diritto di voto, funzionari del Comune o altri membri esterni con funzioni consultive.
6. Al Segretario Comunale è data facoltà di assistere ai lavori delle Commissioni, tuttavia, se convocato dal Presidente, dovrà assicurare la sua presenza.
7. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non vi interviene almeno la metà dei membri che la compongono e le sue deliberazioni sono approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti.

8. Il Sindaco e gli Assessori partecipano ai lavori delle Commissioni, di cui non fanno parte, senza diritto di voto.
9. Delle decisioni della Commissione deve essere redatto un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
10. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
11. Le relazioni delle Commissioni sostituiscono la discussione generale in Consiglio quando nessun gruppo chiede la discussione in aula prima che i relatori diano lettura alle relazioni; dette relazioni possono darsi per lette quando di esse sia stata in precedenza distribuita copia ai Consiglieri .
12. Le relazioni delle Commissioni non vincolano il Consiglio Comunale sulle definitive determinazioni.

Art. 26

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, con lo stesso criterio di cui all'articolo precedente :
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di esaminare e riferire al Consiglio argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
 - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
3. Alla Commissione possono partecipare, con funzioni consultive, esperti della materia in trattazione.
3. Nell'atto di istituzione il Consiglio deve indicare il termine massimo entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
4. Alla composizione e al funzionamento di tali Commissioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 27

Commissioni di controllo

1. Il Consiglio può istituire, con il criterio di cui all'art. 25, Commissioni di controllo.
2. La Presidenza di tali Commissioni è di spettanza della minoranza consiliare.
3. Con apposito e specifico Regolamento dovranno essere stabilite le prerogative di tali Commissioni e le modalità del loro funzionamento.

TITOLO IV

Votazioni

ART. 28

Modalità delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide esclusivamente quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco e sono approvate a maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata.
2. Il voto del Consiglio è palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulle valutazioni dell'azione da questa svolta.
3. Quando si tratti di designazioni le votazioni saranno palesi.
4. La votazione è altresì segreta quando questa è disposta dalla Legge.
5. La votazione palese si effettua per alzata di mano.
6. I Consiglieri che intendano astenersi devono dichiararlo espressamente ed in tal caso essi vengono computati nel numero dei presenti ma non dei votanti.
7. La votazione segreta si effettua tramite schede.
8. Nelle votazioni segrete le schede bianche sono computate nel numero dei votanti.

ART. 29

Riconoscimento e proclamazione dei risultati delle votazioni.

1. Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni è fatta dal Presidente assistito da almeno tre scrutatori, scelti all'inizio della seduta tra i Consiglieri; la scelta è fatta dal Presidente su designazione dei gruppi Consiliari.
2. Il computo dei voti è fatto dal Segretario il quale enuncia ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.
3. Si intendono approvate le proposte che conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di Legge.
4. La maggioranza si computa sul numero dei votanti, esclusi cioè gli astenuti.
5. Qualora una proposta riporti pari voti favorevoli e contrari essi si intenderà né approvata né respinta e potrà essere riportata nella seduta successiva.
6. Quando si devono nominare rappresentanti di maggioranza e di minoranza in seno a Commissioni il Consiglio può procedere alla loro nomina deliberando con unica votazione palese i nominativi designati.
7. Se invece si deve procedere a votazione segreta, nella scheda si dovranno indicare i nominativi da eleggere e risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

ART. 30

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto ed alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

* interpretazione autentica dell'art. 25, comma 8, del vigente regolamento del Consiglio, "solo gli assessori esterni non possono far parte delle commissioni consiliari formalmente istituite".